

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1968

(2<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Integrazioni e aggiunte ai provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia » (36) (D'iniziativa dei senatori Bufalini ed altri); « Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (63) (D'iniziativa dei senatori Segreto ed altri); « Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (68) (Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 68 con assorbimento dei disegni di legge numeri 36 e 63):

PRESIDENTE	Pag. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
ACCILI	40
AIMONI	41
ANDÒ	41
BARGELLINI	51
BONAZZI	47, 52, 53
CARON, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	43, 44 45, 46, 50
CIPOLLA	40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56
CORRAO	43, 45, 47, 54, 55
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno	41

GRIMALDI	Pag. 41, 49
MASSOBRIO	51
NATALI, Ministro dei lavori pubblici	41, 42, 47 50, 54, 55, 56
POERIO	40, 41, 42, 46
RAIA	52, 53
SEGRETO	43
ZUCCALÀ	49

La seduta è aperta alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Abenante, Accili, Aimoni, Ando', Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Cavalli, Fabretti, Ferrari Francesco, Lombardi, Maderchi, Massobrio, Montini, Noe', Piccolo, Poerio, Raia, Tansini, Togni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Crollalanza, Lucchi e Zannier sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Grimaldi, Zuccalà e Segreto.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Cipolla e Corrao.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Natali ed i Sottosegretari di Stato per

*l'interno Gaspari, per il bilancio e la programmazione economica Caron, per i lavori pubblici Giglia e per il lavoro e la previdenza sociale Lattanzio.*

P I C C O L O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (68), con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bufalini ed altri: « Integrazioni e aggiunte ai provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia » (36), e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri: « Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (63)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bufalini, Cipolla, Gatto Simone, Corrao, Li Causi, Levi, Raia e Renda: « Integrazioni e aggiunte ai provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia », del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segreto, Zuccalà, Vignola, Minnoci, Albanese, Bermani, Morino, Mancini e Arnone: « Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » e del disegno di legge: « Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

Nel ricordare alla Commissione che, nella seduta precedente, sono stati approvati i primi sette articoli del disegno di legge d'iniziativa governativa, comunico che sono pervenuti i pareri della Commissione finanze e tesoro relativi ai tre disegni di legge al nostro esame.

Do lettura del parere riguardante il disegno di legge n. 68:

« La Commissione finanze e tesoro in merito al disegno di legge in titolo rileva che la spesa complessiva da esso prevista ammonta a lire 26 miliardi.

La copertura di tale onere è disposta come segue:

a) per lire 19 miliardi mediante riduzione corrispondente per l'esercizio 1968 dello stanziamento previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, destinato a interventi per opere pubbliche ed abitati. Lo stanziamento in questione viene reintegrato della stessa somma di lire 19 miliardi a valere sull'ultimo degli esercizi nei quali è previsto l'intervento straordinario conseguente ai terremoti, e cioè per il 1971;

b) per lire 5 miliardi mediante riduzione di tale importo per l'esercizio 1968 degli stanziamenti previsti per la concessione di prestiti di esercizio quinquennali alle aziende agricole, per la concessione di contributi a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali, per il ripristino e il miglioramento della viabilità rurale. Anche in questo caso è previsto il recupero delle somme stornate nell'esercizio 1968 a carico dell'esercizio 1971;

c) per lire due miliardi mediante riduzione corrispondente dello stanziamento previsto sul fondo destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione per l'esercizio 1968.

Alcuni componenti della Commissione hanno prospettato l'opportunità di reperire la copertura ricorrendo esclusivamente a detto fondo con la riserva di integrare il fondo stesso con successiva nota di variazione per quanto concerne le entrate. La Commissione finanze e tesoro a maggioranza riconosce peraltro, dal punto di vista formale, la validità del meccanismo di copertura ed esprime parere favorevole.

Essa tuttavia non può esimersi dal rilevare che detto meccanismo si traduce sostanzialmente, per un importo pari a 24

miliardi di lire su 26, in un semplice differimento ad un esercizio futuro della spesa inizialmente prevista per l'esercizio 1968 e non può astenersi dal rilevare l'eccezionalità di un siffatto procedere ».

Do lettura del parere della Commissione finanze e tesoro, relativo al disegno di legge n. 36:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 36, osserva quanto segue.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del provvedimento comporterebbero oneri finanziari di non facile determinazione. A tali maggiori, indeterminati oneri a carico del bilancio dello Stato non verrebbe fatto fronte con un'adeguata indicazione di copertura finanziaria, tale non potendo ritenersi il riferimento alle supposte, maggiori entrate del bilancio dello Stato per il 1968.

Tali maggiori entrate, in effetti, non possono essere giuridicamente accertate se non da un provvedimento di variazione al bilancio in corso.

Non può, inoltre, sottacersi al riguardo — sotto il profilo del merito finanziario — che i dati concernenti le maggiori entrate che sarebbero state realizzate nel primo semestre 1968 rispetto alle previsioni iniziali, debbono essere doverosamente destagionalizzati, perchè si possa effettivamente parlare di nuovi mezzi acquisiti al bilancio dello Stato.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Do infine lettura del parere relativo al disegno di legge n. 63:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 63, osserva quanto segue.

Nel mentre gli articoli 2 e 3 del provvedimento possono ritenersi di carattere interpretativo della legislazione vigente, per cui non comporterebbero, in effetti, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un incremento di spesa di non facile determinazione deriverebbe dagli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge stesso.

A tali maggiori oneri si farebbe fronte con gli stanziamenti di bilancio già autorizzati dai precedenti provvedimenti legislativi concernenti le provvidenze per i terremotati di Sicilia del gennaio 1968.

Tale indicazione di copertura non può, peraltro, ritenersi validamente operante in quanto è da presumere che gli accantonamenti di bilancio a suo tempo predisposti non abbiano certo capienza per i nuovi interventi previsti dagli articoli suddetti.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Ho, infine, il piacere di comunicare che nell'ulteriore riunione della Sottocommissione — tenutasi questa mattina — è stato possibile concordare e approvare un testo che ora viene raccomandato alla vostra approvazione.

Do anzitutto lettura di alcuni articoli aggiuntivi, proposti dalla Sottocommissione:

#### Art. 7-bis.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è così sostituito:

« Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al Sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria.

Ove i lavori siano da eseguire in Comuni classificati ai sensi del precedente articolo 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del Genio civile provvedono a trasmettere ai Comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state già presentate.

Le domande e le perizie, con la dichiarazione del Sindaco sull'accertamento del dan-

no, sono trasmesse all'Ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Alla concessione del contributo provvede l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al Comune può essere accordata dall'Ispettorato, su parere dell'Ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'articolo 3.

Unitamente al proprio parere, l'Ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal Sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'Ispettorato generale.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità o alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal Sindaco del Comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi.

Il Sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Si tratta, evidentemente, di una normativa a contenuto tecnico che precisa le va-

rie fasi e competenze relative alla scelta e assegnazione dei terreni per le baracche e, soprattutto, all'erogazione dei contributi. Tengo a sottolineare un fatto: è evidente che il Ministero dei lavori pubblici, con molta sensibilità, si è preoccupato di decentrare al massimo gli interventi: ciò consentirà, da un lato, di rendere più umana e solidale quest'azione, e, dall'altro lato, di rendere più svelta e sollecita la pubblica Amministrazione.

**A C C I L I .** Se, dopo l'anticipazione, il titolare dell'azienda non costruisce, che cosa succede?

**P R E S I D E N T E .** L'autorizzazione viene revocata ove siano trascorsi inutilmente sei mesi.

**P O E R I O .** E se c'è una crisi di mano d'opera? Se sopravviene una stagione piovosa?

**A C C I L I .** Ma supponiamo che i lavori non vengano iniziati o — quanto meno — condotti avanti non per ragioni eccezionali come quelle enunciate dal collega Poerio, ma perchè il titolare dell'azienda non li fa e basta?

**P O E R I O .** O restituisce i soldi o va in galera!

**A C C I L I .** Ma nel provvedimento non è stabilito!

In molte leggi dello Stato si parla di un termine entro il quale il lavoro deve avere inizio, non solo, ma si pone anche un termine massimo entro il quale quel tale lavoro deve essere compiuto.

**P R E S I D E N T E .** La questione è implicita nel fatto che l'Ispettorato non concede il contributo, se non in base agli stati di avanzamento.

**C I P O L L A .** Non c'è pericolo, onorevole collega: si tratta di gente che vive in baracche e che farebbe qualsiasi cosa pur di uscirne!

G R I M A L D I . Desidererei un chiarimento. Quest'articolo disciplina la materia comune della ricostruzione o della riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici: questa norma si applica uniformemente in Sicilia per tutte le zone danneggiate, o no?

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Ho previsto questo problema ed ho pertanto predisposto un emendamento con il quale sia le provvidenze dell'articolo 3 che queste procedure che stiamo esaminando (nonchè altre disposizioni) vengono estese alle popolazioni terremotate della Sicilia orientale.

A I M O N I . Al decimo comma del nuovo articolo 6 del decreto-legge n. 79 del febbraio 1968, si subordina la concessione dei contributi e la corresponsione della somma residua dovuta a seguito dell'anticipazione, alla presentazione del certificato catastale o alla dimostrazione del possesso dell'immobile nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale. Ora può darsi che alcuni cittadini interessati, a seguito della distruzione quasi totale di interi paesi, siano impossibilitati a presentare tali documenti. Ritengo, pertanto, opportuno che l'articolo in questione debba prevedere questi casi al fine di non escludere dai benefici della legge cittadini terremotati.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. L'ufficio catastale non è nei Comuni, ma nelle Province. Aggiungo che abbiamo riproposto esattamente, almeno per questa parte, la norma che esisteva nella legge precedente e pertanto credo che la questione sia già stata abbastanza approfondita in occasione della discussione di quella legge. Le obiezioni fatte dal senatore Aimoni sono state già fatte allora ed evidentemente allora superate; aggiungo che oggi nessuna richiesta in tale senso è giunta da parte degli interessati. Soggiungo — e questo dovrebbe tagliare la testa al toro — che tutti gli Uffici del catasto sono rimasti in piedi...

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ... e le documentazioni che si trovavano in edifici lesionati, sono state tutte recuperate e poste al sicuro.

A I M O N I . Però un « eventualmente » potrebbe fare salvo il caso che potrebbe venire alla luce in prosieguo di tempo.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Torno a ripetere, senatore Aimoni, che abbiamo ripetuto esattamente la dizione della legge precedente. In occasione della discussione di quel provvedimento la questione si ritenne superata. Quindi ora non possiamo tornare indietro e inserire il principio che per avere diritto a questi benefici basta, ad esempio, un atto notorio; questo sì che potrebbe realmente rappresentare un incoraggiamento a non agire con la dovuta correttezza.

Inoltre, da parte delle popolazioni direttamente interessate non è stata avanzata nessuna richiesta in merito, per cui, ripeto ancora, abbiamo riproposto la norma già in vigore.

A N D O' . Vorrei avere qualche precisazione per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande al Comune.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Entro il 31 dicembre le domande devono essere presentate al Sindaco il quale provvederà alla necessaria istruttoria; viceversa, le domande che sono state presentate al Genio civile, entro un mese dalla pubblicazione di questa legge verranno trasmesse al Comune.

P O E R I O . Vorrei che mi si chiarisse un dubbio per quanto riguarda il passaggio di proprietà; coloro che acquistano dei terreni da terremotati, subentrano nel godimento dei diritti previsti da questo disegno di legge?

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Questo è regolato dalle norme generali.

C I P O L L A . Vorrei sapere se la concessione delle anticipazioni avviene automati-

camente, qualora chi la richiede si trovi nelle condizioni necessarie, oppure se da parte del Genio civile vi è la possibilità di scegliere a chi concedere il contributo.

**NATALI**, *Ministro dei lavori pubblici*. La concessione avviene automaticamente dietro domanda, purchè vi siano le condizioni richieste dalla legge, unitamente al parere dell'ufficio tecnico comunale e ad una dichiarazione dell'interessato attestante la proprietà dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7-bis.

(È approvato).

#### Art. 7-ter.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi Comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 7-bis della presente legge, ma le attribuzioni dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

**POERIO**. Su quest'articolo mi sorge qualche preoccupazione che riguarda la procedura legislativa; credo infatti che es-

so vada collocato dopo l'articolo 10 dal momento che fa esplicito richiamo ad esso.

**PRESIDENTE**. Questo verrà eventualmente deciso in sede di coordinamento degli articoli.

**POERIO**. Quel che mi preoccupa è la copertura della spesa che si prevede in quest'articolo.

**NATALI**, *Ministro dei lavori pubblici*. Nella legge n. 241, cioè quella di cui stiamo approvando le modificazioni a numerosi articoli, erano state inserite provvidenze particolari per i comuni della Sicilia orientale, con il relativo stanziamento.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7-ter.

(È approvato).

#### Art. 7-quater.

Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, nn. 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo provvede il Prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio ».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere, al primo capoverso dell'articolo 8, i seguenti periodi:

« Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei Comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei Comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire ».

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Si era detto in Sottocommissione di operare una differenziazione fra le imprese ubicate in una certa fascia di Comuni e quelle ubicate in un'altra fascia. La seconda parte dell'emendamento mi pare corrisponda esattamente a quanto si era detto questa mattina, ma per la prima parte ho qualche perplessità. Ricordo, infatti, che per le imprese ubicate nella prima fascia di Comuni c'è stata una lunga discussione circa la possibilità di ammettere non solo il danno materiale ma anche quello economico. La dizione contenuta nell'emendamento sembra ammettere al contributo qualsiasi impresa.

P R E S I D E N T E . L'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, si riferisce evidentemente ai soli danni materiali, per cui sarebbero ammesse al contributo soltanto quelle imprese che abbiano subito un danno di questo tipo.

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Colgo l'occasione per ricordare ai colleghi

che qualsiasi emendamento che comporti un aumento di spesa deve essere trasmesso, a norma dell'articolo 72 del Regolamento, alla Commissione finanze e tesoro affinché questa ne valuti le conseguenze finanziarie. Quindi bisogna che siamo estremamente cauti ed attenti nella formulazione del testo, in modo che allargando da una parte e stringendo dall'altra, la spesa resti la stessa. Dato che tutti abbiamo in animo di approvare subito il provvedimento, per far sì che esso pervenga rapidamente all'esame della Camera dei deputati e possa concludere il suo *iter*, ho creduto opportuno fare queste considerazioni.

In conclusione, domando che nella prima parte del testo dell'emendamento sia precisato che si tratta di imprese materialmente danneggiate.

S E G R E T O . Intendo far osservare che, se non precisiamo che le imprese ubicate nella prima fascia di Comuni debbono aver subito un danno economico, il Prefetto non potrà ordinare il pagamento dei contributi.

P R E S I D E N T E . Questa mattina abbiamo fatto una distinzione tra i danni che sono conseguenza diretta e materiale del terremoto (per esempio, lesioni alle mura) e quelli genericamente economici (perdita dei clienti, mancato approvvigionamento delle merci, annullamento del fido bancario, eccetera), che non è facile accertare. Noi non possiamo addentrarci in una materia così delicata ed irta di difficoltà e incertezze. Quindi abbiamo accettato il richiamo all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, il quale considera soltanto le imprese che abbiano subito danni effettivamente determinati dal terremoto ed accertabili.

C O R R A O . No. Noi abbiamo distinto due categorie di imprese: nella prima sono incluse quelle ubicate nei Comuni considerati nel primo decreto e per le quali si riconoscono anche i danni economici, mentre nella seconda, per non estendere troppo

la portata del provvedimento allargandola a tutti gli altri Comuni, abbiamo compreso quelle che hanno subito solo danni materiali, perchè può darsi che, per esempio, a Palermo ci sia un solo negozio distrutto ed è giusto che l'imprenditore venga risarcito. Per rientrare nella cifra di quattro miliardi e restare nell'ambito delle ottomila domande presentate, abbiamo escluso dal beneficio stabilito per la prima fascia di Comuni le imprese situate in tutti gli altri Comuni.

**P R E S I D E N T E .** Allora torniamo a riprendere quella discussione di stamani, che è stata così incerta perchè appunto abbiamo dovuto superare molte opposizioni e perplessità; aggiungiamo « economicamente danneggiate ».

L'emendamento aggiuntivo risulta come segue:

« Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei Comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei Comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire ».

**C A R O N ,** *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Sia chiaro che viene riconosciuto un danno economico ed un danno materiale, ma nella seconda fascia di Comuni viene riconosciuto solo il danno materiale che superi le 500.000 lire.

**P R E S I D E N T E** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Sottocommissione, con la modifica da me suggerita.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

#### Art. 9.

Il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

A quest'articolo la Sottocommissione presenta il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « coloni » inserire le seguenti: « e di compartecipanti familiari ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 9 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

A questo punto è sorta discussione in merito alla questione prospettata nell'articolo 4 del disegno di legge n. 36 (di contenuto analogo all'articolo 4 del disegno di legge n. 63), ed è stato concordato di recepire integralmente quest'articolo il quale recita:

« La maggiorazione di lire 400 giornaliere dell'indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovavano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

Una stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca ».

È pur vero che, se vogliamo sottilizzare, questa maggiorazione comporta una spesa che non è prevista dal disegno di legge governativo, ma, come ho avuto modo di osservare, è altrettanto vero che questa maggiore spesa non viene sopportata diretta-

mente dallo Stato, anche se tutto in definitiva confluisce nel bilancio dello Stato. Quindi, gistamente, il Sottosegretario al bilancio è stato molto perplesso su questa norma, anche se, alla fine, si è dimostrato particolarmente comprensivo e sensibile alle pressanti sollecitazioni di tutti noi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Questo è un caso tipico a cui ho già fatto accenno, e ciò che è più grave è che quanto da me osservato è condiviso dal Presidente della Commissione finanze e tesoro il quale comunica per iscritto, nel parere inviato alla nostra Commissione, che: « La Commissione finanze e tesoro esaminato il disegno di legge n. 36 osserva quanto segue: « Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del provvedimento comporterebbero oneri finanziari di non facile determinazione. A tali maggiori indeterminati oneri a carico del bilancio dello Stato non verrebbe fatto fronte con una idonea indicazione di copertura finanziaria, tale non potendo ritenersi il riferimento alle maggiori supposte entrate del bilancio dello Stato 1968... ».

CIPOLLA. Nel parere si parlava anche dell'articolo 7 che corrisponde all'articolo 9 del disegno di legge governativo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Ma per l'articolo 9 c'è copertura. Con l'inserimento dell'articolo 4 del disegno n. 36 dobbiamo renderci conto che andiamo al di là di quelle che sono le attribuzioni della Commissione. Nell'articolo 9 ci si basa su un preciso metro, non è come in altri casi che non cito per non allargare la discussione, ma per fare un esempio posso citare l'articolo successivo, cioè l'articolo 10: infatti non si può sapere fin da ora quanti saranno i cantieri istituiti e i lavoratori ad essi avviati. Mentre dei disoccupati di cui all'articolo 4 in questione, si può solo presumere che saranno numerosi.

Avevo il dovere di fare queste dichiarazioni perchè la Commissione sapesse che votando questa proposta si elude un articolo del Regolamento del Senato.

CORRAO. Per quanto riguarda la maggiorazione in questione, va sottolineato che i fondi di cui al decreto-legge n. 12 possono non essere stati interamente spesi, per cui possiamo disporre di queste somme. Poichè la maggiorazione è corrisposta fino a quando non si trova una occupazione, viene da supporre che molti, avendo trovato subito una occupazione, non abbiano fruito fino in fondo del beneficio. Può, dunque, non esserci un aumento di spesa se si utilizzano i fondi già stanziati e non utilizzati.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo, per quanto attiene alla parte del bilancio, ha fatto una osservazione drastica, desidero che il problema sia chiarito in tutti i suoi aspetti.

CIPOLLA. La Commissione finanze e tesoro l'ha già chiarito.

Ci sono articoli nel nostro disegno di legge che si richiamano per il finanziamento ai fondi previdenziali; questi articoli sono: l'articolo 7, relativo al contributo di 90 mila lire e il 4, concernente le 400 lire di aumento nel sussidio di disoccupazione.

Nel disegno di legge di iniziativa governativa, è riportato solo il primo di questi due articoli, che non fa riferimento a finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Nel parere sul disegno di legge n. 68, la Commissione finanze e tesoro non ha fatto alcuna osservazione sull'articolo 9 (che è perfettamente uguale all'articolo 7 del disegno di legge n. 36). A questo punto è chiaro che la Commissione finanze e tesoro — del resto, stamattina ho fatto rilevare in quali condizioni ha operato — si contraddice nel parere sul disegno di legge n. 36.

Dobbiamo quindi sostenere che l'articolo 9 non ha copertura perchè fa riferimento allo stesso tipo di finanziamento previsto per l'articolo 4?

PRESIDENTE. L'eventuale accoglimento dell'articolo in discussione è subordinato al fatto che non esistano oneri per lo Stato; anche stamattina lo abbiamo detto anche se, ad un certo momento, siamo arrivati a forzare la mano all'amico Caron.

Abbiamo detto che questo maggiore onere riguarda la Cassa di compensazione dei disoccupati e non riguarda direttamente lo Stato.

Anche quanto sostenuto dal senatore Corrao non rientra in detta questione perchè il fatto che la Cassa abbia speso più o meno qui non interessa; è il principio che dobbiamo salvare. Quindi io domando al sottosegretario Caron se questa spiegazione basta a superare l'ostacolo. Diversamente, noi dobbiamo sospendere l'esame di questo articolo e aspettare il benessere della Commissione finanze e tesoro.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Sono spiacente, ma temo che sia impossibile pervenire a delle conclusioni diverse da quelle alle quali a malincuore sono arrivato io. Ci sono ostacoli insuperabili e io non posso dire che non ci sono maggiori oneri, perchè basta poco per accorgersi che invece ci sono.

Dove si può pensare che maggiori oneri non ce ne saranno sarà in sede di consuntivo; lì si potrà vedere come andranno le cose, ma qui non vi è dubbio che si aumenterà la spesa.

CIPOLLA. Lei sarà espertissimo in questioni finanziarie, ma qui si tratta di gestioni autonome; il sacrificio sono chiamati a sopportarlo i lavoratori italiani e le Casse mutue indipendenti, come la Cassa di previdenza degli avvocati, che, con sua autonomia delibera, ha stabilito di dare agli avvocati dei centri terremotati, *una tantum*, un milione, perchè si è visto che questi, con le preture chiuse, non potevano lavorare; la somma è stata ripartita fra tutta la classe degli avvocati d'Italia e lo stesso è avvenuto per le altre categorie professionale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Le spiego molto semplicemente che quando gli estensori del parere hanno fatto questa serie di calcoli è chiaro che si sarà visto — ed era presente anche il Sottosegretario

di Stato per il lavoro — che tutto questo poteva rientrare in un determinato dare e avere nel quale, come lei sa, quando ci sono delle passività è sempre lo Stato che paga.

P O E R I O . Che dei calcoli, come lei dice, debbano esser fatti, è giusto, ma le sfugge una cosa e cioè che l'integrazione ai fini del sussidio di disoccupazione nos viene disciplinata dalle leggi che qui sono richiamate e quindi, *stricto iure*, non sarebbe neppure di sua competenza discuterne, ma di competenza del Ministro del lavoro; dal momento che quest'ultimo ha sciolto evidentemente ogni riserva, come è detto nel parere espresso dalla 10ª Commissione permanente, mi pare che da parte sua non ci dovrebbero essere dubbi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Ma si tratta di un onere che, per un verso o per l'altro, viene sempre a ricadere sul bilancio dello Stato!

P R E S I D E N T E . Tutto è utile e tutto è necessario, ma la realtà e la concretezza sono quelle che permettono di andare avanti; quindi bisogna concludere sulla questione: tutti possono avere ragione, ma non si può lasciare la cosa come sta e una conclusione si impone. Io sono dell'opinione e questa mattina tutti, almeno i presenti, erano dell'opinione — anche se vi sono state alcune preoccupazioni da parte del sottosegretario Caron — che un certo ragionamento fosse giusto. E cioè che nel caso in esame si tratta di un onere non immediatamente apprezzabile ed accertabile, ma comunque non direttamente gravante sul bilancio dello Stato. Ora questo onere può anche essere affrontato nell'ambito di una visione di solidarietà delle categorie dei lavoratori, solidarietà che può essere espressa dalla Cassa integrazione disoccupati. Quindi, a mio avviso, questa è l'interpretazione che si deve dare. D'accordo che c'è qualche incongruenza nel parere della Commissione finanze e tesoro che porterebbe, ove si dovesse prendere alla lettera, alla strana conclusione che una affermazione fatta su un pezzo di carta

è diversa dalla stessa affermazione fatta su un altro pezzo di carta. Quindi vi pregherei di accantonare momentaneamente la discussione di questo articolo consentendo — nel frattempo — al vostro Presidente di sentire il Presidente della Commissione finanze e tesoro, onde cercare di superare questa difficoltà.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla approvazione dell'articolo 10, di cui do lettura:

#### Art. 10.

L'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.600, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione ».

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente ad elevare l'assegno da 1.600 a 1.800 lire. Anche a questo proposito bisogna prendere atto della buona volontà dimostrata sia dal Sottosegretario al lavoro che dal sottosegretario Caron, perchè effettivamente la questione poteva mostrare degli aspetti quanto meno discutibili; ma siccome questo aumentato costo unitario riferito alla giornata di colui che va a lavorare nel cantiere-scuola si riflette sul costo del cantiere di lavoro, noi abbiamo opinato che l'aumento del costo dell'assegno sarà compensato dalla diminuzione del numero dei cantieri stessi e quindi non vi sarà alcun aggravio di spesa, una volta deciso che detto aumento opererà — comunque — nell'ambito dello stanziamento esistente.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

	Milioni
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . .	L. 3.500
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti . . . . .	» 1.500

**B O N A Z Z I .** Signor Presidente, non avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione, mi consenta di chiedere dei chiarimenti in merito alla portata dell'articolo 11. Precisamente: l'assegnazione straordinaria di cui alla lettera a) ed i contributi di cui alla lettera b) riguardano anche quei comuni e quelle province del Continente che hanno ospitato e tuttora ospitano, assistendoli sotto ogni aspetto, abitanti dei paesi terremotati della Sicilia?

**N A T A L I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Sì.

**C O R R A O .** Aggiungo che, in sede di Sottocommissione vi è stata, limitatamente alla lettera a), una precisa dichiarazione affermativa del Sottosegretario Gaspari.

**P R E S I D E N T E .** Mette ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

**Art. 12.**

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni e lire 27.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

A questo articolo il senatore Cipolla ha mosso una obiezione, obiezione, però, che noi riteniamo di non poter accogliere. Il senatore Cipolla si preoccupa dello slittamento di cui ha parlato la stessa Commissione finanze e tesoro, slittamento che differisce gli ultimi pagamenti al 1971, pur essendo chiaro che, se le spese relative possono essere addebitate soltanto a quel bilancio, le somme possono essere impegnate e le opere possono essere determinate fin da ora. La preoccupazione espressa dal senatore Cipolla dà l'impressione che il Governo non si sia preoccupato rapidamente degli interessi di queste popolazioni, per cui non possiamo non dare la risposta che abbiamo dato, che è quella elementare: questo articolo, così come è congegnato, è il pilastro portante di tutta la legge. Questo è un articolo che veramente nessuno può alterare, nemmeno nelle virgole, perchè questo è il programma del Governo: il Governo è partito da questo articolo e ha poi costruito tutto il resto. Per questi motivi io prego la Commissione di voler accettare l'articolo, così come è stato proposto dal Governo.

**C I P O L L A .** Debbo dichiarare, così come ho dichiarato in sede di Sottocommissione, che non sono d'accordo con il disposto dell'articolo 12, e in questo mi con-

forta, tra l'altro, il parere della Commissione finanze e tesoro. La soluzione tecnica giusta poteva essere trovata con estrema semplicità, perchè noi abbiamo un fondo globale nel bilancio dello Stato che, alla data di oggi, è lungi dall'essere tutto impegnato, ed è prevedibile che non lo sarà prima della scadenza dell'esercizio; in questo fondo globale si potevano trovare i miliardi richiesti per questo disegno di legge; sarebbe stato un modo semplice, irreprensibile da un punto di vista tecnico e adeguato alla situazione da un punto di vista politico. La Commissione finanze e tesoro, nella sua maggioranza, si è limitata a fare una osservazione sulla poca correttezza, dal punto di vista dei principi, dello slittamento da un anno all'altro, anche se poi lo ha accettato, per una questione di disciplina governativa (infatti parlando in seguito con vari commissari componenti la Commissione finanze e tesoro — commissari della maggioranza — ho avuto la conferma che anche questi erano convinti che la soluzione da noi proposta era la migliore). Invece c'è stata una pressione del Governo sull'ufficio di Presidenza della Commissione finanze e tesoro per arrivare a quella conclusione e l'unica protesta per questo modo di fare la troviamo in quella parte del parere, poco fa letto dal presidente Togni, laddove si dice: « Essa — cioè la 5<sup>a</sup> Commissione — tuttavia non può esimersi dal rilevare che detto meccanismo si traduce sostanzialmente, per un importo pari a 24 miliardi di lire su 26, in un semplice differimento ad un esercizio futuro, eccetera », chiaramente facendo capire di essere contraria ad una distorsione del genere che viene ritenuta un fatto del tutto eccezionale. E sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, che mi spingono ad insistere su un emendamento inteso a limitare al 1969 lo « scorrimento » finanziario. La questione, poi, ha anche un significato pratico oltretutto politico; infatti, nell'approvare la conversione in legge del più volte ricordato decreto-legge n. 79, noi abbiamo inteso indicare che lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1971, limitato rispetto ai precedenti, dovesse servire a perfezionare

opere già completate, in quanto davamo per certo che in tre anni si doveva concludere la ricostruzione. Se invece facciamo diventare il 1971 un anno di pieno finanziamento, già diamo l'impressione che non si voglia concentrare l'attività della ricostruzione negli anni 1969-70, ma, al contrario, che si voglia farla slittare di un anno. So bene che per la legge sulla contabilità generale dello Stato si possono impegnare subito stanziamenti a carico di esercizi futuri; ma sul totale, credo, di 166 miliardi stanziati a favore dei terremotati (che non sono sufficienti e che dovranno certamente essere integrati) gravano impegni per opere pubbliche che non sono procrastinabili.

Vi è poi la questione relativa ai contributi ai privati; in proposito desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che gli abitanti dei paesi terremotati non appena avranno avuto un pezzo di terra si metteranno a costruire, e già sappiamo che quanto prima vi saranno manifestazioni per ottenere le anticipazioni di somme che abbiamo deliberato. Sono tutti ansiosi, infatti, di ricostruire e molti già pensano di far tornare i propri parenti dalla Germania.

Pertanto, se noi determinassimo un arresto di questa volontà di agire ci troveremo in una situazione veramente grave; questa, signor Presidente, era l'occasione per aumentare gli stanziamenti e non per spostarli. Per tale motivo, non mi sento di votare una norma di questo genere.

Z U C C A L A'. Signor Presidente, anche se le opinioni espresse dal senatore Cipolla sono apprezzabili, mi pare però che non sia opportuno creare difficoltà sia di ordine tecnico che di ordine finanziario, ma che sia invece il momento di dare concreta attuazione al provvedimento che, con tanta fatica ed anche — bisogna riconoscerlo — con molta diligenza da parte di tutti i membri della Commissione, stiamo cercando di condurre in porto.

Desidero far rilevare al senatore Cipolla che le valutazioni politiche da lui fatte mi pare non abbiano consistenza rispetto alla pratica realizzazione di questo disegno

di legge. Abbiamo una previsione di spesa sulla quale si impernia tutto il provvedimento; se la alteriamo, alteriamo tutto il lavoro già fatto che in tale modo si vanifica.

Pertanto, facendo appello allo spirito di collaborazione che finora c'è stato nello svolgimento dei nostri lavori, vorrei pregare il senatore Cipolla di ritirare la sua pregiudiziale.

C I P O L L A. Non è una pregiudiziale, è una proposta di emendamento.

Z U C C A L A'. Non è possibile prendere in considerazione un emendamento di questo genere data l'ora tarda e dal momento che, entro questa sera, il testo in esame deve pervenire all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. Cerchiamo dunque di evitare preclusioni che potrebbero provocare fratture nell'opera di fruttifera collaborazione che si è svolta in questa Commissione; mi auguro che il provvedimento venga approvato con quell'unanimità finora riscontrata.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Zuccalà di quanto ci ha detto ed anche io rivolgo al senatore Cipolla l'invito a ritirare questa pregiudiziale, o emendamento, anche perchè ci troviamo di fronte ad un ostacolo insormontabile non soltanto per le ragioni testè esposte dal nostro collega, ma anche perchè dobbiamo considerare imm modificabili le esigenze di bilancio ed il piano di finanziamento già predisposto. Se abbiamo avuto qualche perplessità ed abbiamo deciso di sospendere la discussione sull'articolo aggiuntivo, di contenuto molto più modesto, vi renderete conto che non è possibile affrontare un argomento di questo genere che comporta la modifica di tutto il piano di finanziamento.

G R I M A L D I. Vorrei fare una proposta che potrebbe essere di mediazione tra l'intransigenza del senatore Cipolla e le esigenze del bilancio statale; vorrei fare cioè una raccomandazione in ordine alla utilizzazione delle somme stanziati, nel senso di dare una certa preferenza ai finanziamenti

delle opere dei privati, anche perchè sappiamo che i tempi tecnici di esecuzione delle opere pubbliche comportano una certa lungaggine.

Un'assicurazione in questo senso da parte del Governo ritengo che potrebbe tranquillizzare il senatore Cipolla, al quale rivolgo l'invito a non creare ulteriori difficoltà.

**P R E S I D E N T E .** Io credo che i rappresentanti del Governo qui presenti si adopereranno, nei limiti del possibile, nel senso da lei suggerito.

**C A R O N ,** *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi preme riscontrare innanzitutto la perfetta ortodossia della Commissione finanze e tesoro la quale, giustamente, e non perchè abbia subito pressioni da parte del Governo (sono certo che la Commissione finanze e tesoro, del resto, non avrebbe accolto nessuna pressione del genere), ha detto che da un punto di vista formale la validità del meccanismo di copertura è perfetta ed ha pertanto espresso parere favorevole. È ben vero che essa ha poi manifestato le preoccupazioni che sono state già illustrate. Il problema relativo al fondo globale non è di oggi ma si trascina ormai da molti anni nel nostro Paese; indubbiamente, non è possibile considerare il fondo globale come una specie di « pozzo di San Patrizio » al quale tutti possono accedere con estrema facilità; esso non è altro che una rubrica « per memoria » di quanto lo Stato stanziava per le leggi che si riserva di presentare al Parlamento. Si tratta, in definitiva, di un accantonamento di fondi.

**C I P O L L A .** Il Governo però vi fa ricorso anche per provvedimenti non compresi nell'elenco allegato al bilancio!

**C A R O N ,** *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo ha questa facoltà che, invece, non ha il Parlamento. Pertanto, mancando una variazione di bilancio, questa cifra non è recuperabile. Dato il poco tempo a nostra

disposizione, molto opportune sono state le osservazioni dei senatori Zuccalà e Grimaldi e mi pare che la strada scelta sia la migliore. In relazione alle preoccupazioni che sono state espresse, noi siamo a fine luglio e tutti sono a conoscenza del ritmo con il quale vengono spese le somme per opere pubbliche. Non v'è dubbio, pertanto, che, non modificando questa legge quella relativa alla contabilità generale dello Stato, abbiamo la possibilità di impegnare tranquillamente tutte le somme stanziare.

Per quanto concerne la precedenza da dare alla concessione dei contributi ai privati, il Ministro dei lavori pubblici ha ascoltato questa raccomandazione e si regolerà in merito; anche i privati, però, non possono pretendere di richiedere immediatamente tutta la somma.

Per questi motivi, invito ancora la Commissione a non apportare modifiche a questo articolo che, a mio avviso, non deve essere in alcun modo toccato.

**N A T A L I ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Per brevità di tempo non ripeterò le argomentazioni addotte prima dal senatore Zuccalà e poi dal sottosegretario Caron. Se non vado errato, l'emendamento proposto dal senatore Cipolla prevede l'attribuzione dello scorrimento della cifra di 19 miliardi all'esercizio finanziario 1969; ma già questa mattina avevo fatto rilevare al senatore Cipolla che ciò non era possibile perchè noi, in questo momento, stiamo modificando una legge in vigore soltanto in alcune sue parti e sappiamo che detta legge già prevede una sua copertura finanziaria all'articolo 60 e seguenti nei quali, per gli anni 1968-1969, si prevede uno storno di fondi dall'articolo 23 della legge n. 717, quella cioè relativa alla Cassa per il Mezzogiorno. Nel 1969, pertanto, non abbiamo alcuna possibilità di copertura e questo è il motivo dello scorrimento al 1971.

Il senatore Cipolla mi ha contestato questa mattina che ciò non era vero, ma se egli ricordasse gli articoli 60, 61, 62, 63, eccetera, della legge in vigore, cioè tutti quegli articoli relativi alla copertura, si renderebbe conto che il provvedimento in questione

per tutti questi anni ha già una sua copertura che non può essere modificata.

Questo è il motivo per il quale non può essere accolta la proposta del senatore Cipolla. Per il resto credo che possiate darmi atto della sollecitudine con cui ho seguito questo disegno di legge accettando i suggerimenti che mi sono stati dati e vi posso assicurare che sento veramente, in questo momento, la responsabilità di non rallentare il corso. Non dimentichiamo inoltre che ogni modifica apportata a questo articolo di copertura ne comporterebbe il riesame da parte della Commissione finanze e tesoro.

**M A S S O B R I O .** Non entrerò nel merito del problema sul quale si sono intrattenuti molti colleghi ed i membri del Governo; vorrei soltanto rivolgere al senatore Cipolla l'invito a non insistere nella sua proposta ricordandogli che, nel corso dei lavori della Sottocommissione, si è fatto di tutto — laddove si è potuto — per venire incontro alle richieste avanzate dalla sua parte politica.

Dove si è potuto, si è trovata la soluzione più favorevole; in considerazione quindi della buona volontà della Sottocommissione, vorrei pregarla, senatore Cipolla, di recedere dal suo atteggiamento, anche perchè le popolazioni terremotate attendono l'approvazione di questo provvedimento.

**C I P O L L A .** Non sono convinto di ciò che hanno detto i miei colleghi, comunque li ringrazio per le parole affettuose che hanno espresso nei confronti delle popolazioni terremotate.

**P R E S I D E N T E .** Giunti a questo punto, ritengo necessario richiamarvi alla necessità di concretezza che sempre dovrebbe guidare la nostra discussione; ad esempio, l'emendamento che il senatore Cipolla ha presentato assieme al senatore Raia non è proponibile. I nostri colleghi infatti richiedono che si sostituisca la cifra di 43 miliardi 500 milioni, con quella di 62 miliardi 500 milioni; questa è una cosa assurda in quanto, così facendo, qualunque Commissio-

ne potrebbe richiedere, senza indicare la copertura, aumenti di stanziamento.

Per questo, io, in qualità di Presidente, non mi sento di sottoporre al voto della Commissione, un emendamento per il quale non vi sarebbe copertura; la Costituzione stessa tra l'altro afferma che per ogni somma stanziata, bisogna indicare le fonti di reperimento.

Non dimentichiamo che, come giustamente rilevava il senatore Zuccalà insieme ad altri colleghi e allo stesso Ministro, qui ci troviamo, anzitutto, di fronte al fatto che il Governo, attraverso i suoi piani e la prevista suddivisione degli oneri negli anni futuri, ha individuato un certo sistema di copertura e di ripartizione della spesa ed inoltre che il rinvio, la dilazione di una certa parte del pagamento, non ostacola minimamente l'immediata realizzazione di quelle opere che sono previste nella legge.

Allora, arrivati a questo punto, vogliamo davvero creare una complicazione, della quale non possiamo prevedere i termini di conclusione, per la volontà, sia pure apprezzabilissima, di ottenere una riduzione dei periodi previsti per questi pagamenti, quando, in definitiva, questa riduzione, nella sostanza, lascia immutata la situazione di fatto? Io ritengo opportuno quindi mettere in votazione l'articolo 12 senza emendamenti, cioè puramente e semplicemente, nel testo previsto nel disegno di legge n. 68. Prego i proponenti dell'emendamento di fare un momento mente locale e di rendersi conto che *maiora premunt*. Abbiamo approvato il 90 per cento di questa legge: cerchiamo di concludere l'*iter*, anche se qualcuno potrà avere delle riserve su qualche punto (anch'io ne ho alcune). Come sempre avviene in simili casi, abbiamo mediato su alcuni punti per dare la possibilità di varare il provvedimento e soddisfare le esigenze delle popolazioni terremotate. Pertanto prego i proponenti di ritirare l'emendamento.

**B A R G E L L I N I .** Se l'emendamento proposto dal senatore Cipolla fosse accettato dalla Commissione, succederebbe che la legge non potrebbe giungere alla conclusione del suo *iter*. Il senatore Cipolla è disposto ad assumersi la responsabilità di ciò?

C I P O L L A . Nel parere della Commissione finanze e tesoro è detto testualmente: « La Commissione finanze e tesoro, a maggioranza, riconosce peraltro, dal punto di vista formale, la validità del meccanismo di copertura ed esprime parere favorevole. Essa tuttavia non può esimersi dal rilevare che detto meccanismo si traduce sostanzialmente, per un importo pari a 24 miliardi di lire su 26, in un semplice differimento ad un esercizio futuro della spesa inizialmente prevista per l'esercizio 1968 e non può astenersi dal rilevare l'eccezionalità di un siffatto procedere ».

La Commissione finanze e tesoro ha in sostanza ribadito il principio della scorrettezza, sotto il profilo tecnico-finanziario, dello « scorrimento » di un determinato finanziamento. Se la maggioranza, dopo ciò, intende votare il testo dell'articolo, noi fin da ora dichiariamo che ci asterremo dal votarlo.

P R E S I D E N T E . La sua osservazione, senatore Cipolla, può anche avere un fondamento di ragione, però è oziosa perchè ci troviamo di fronte ad una situazione ben chiara e determinata. Se noi approvassimo l'emendamento da lei proposto, sarebbe indispensabile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, individuarne le fonti di copertura, per cui io dovrei pregare la Commissione di rinviare la riunione a domani o dopodomani, dato che l'emendamento deve essere quanto meno esaminato dalla Commissione finanze e tesoro, la quale credo che non sarebbe molto corriva a dare il suo benestare perchè avrebbe bisogno di concordare con i Ministeri del bilancio e del tesoro queste modifiche di imputazione, di termine e di finanziamento. Pertanto la prego di non insistere e di ritirare il suo emendamento.

C I P O L L A . Insisto nel presentare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Arrivati a questo punto dichiaro improponibile, per i motivi più volte ricordati, l'emendamento presentato dal senatore Cipolla.

C I P O L L A . Per le ragioni su esposte ci asteniamo dal votare l'articolo 12.

R A I A . Dichiaro a nome dei colleghi di partito che ci asteniamo dal votare.

B O N A Z Z I . Dichiaro che il gruppo degli indipendenti di sinistra si astiene dal votare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 12 del testo governativo.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono modificate come segue:

*c)* per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968	L. 4.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 8.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 8.000 milioni »;

« *d)* per la concessione di contributi di cui all'articolo 30 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati;

nell'esercizio 1968	L. 1.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 1.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 1.000 milioni »;

« *e)* per il ripristino e il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 32:

nell'esercizio 1968	L. 3.000 milioni
nell'esercizio 1969	» 3.000 milioni
nell'esercizio 1970	» 2.000 milioni
nell'esercizio 1971	» 4.000 milioni ».

C I P O L L A . Vale lo stesso tipo di obiezione fatto per l'articolo 12, per cui ci asteniamo dal votare.

R A I A . Anche a proposito di questo articolo dichiariamo di astenerci dal votare per gli stessi motivi addotti all'articolo 12.

B O N A Z Z I . A nome del mio Gruppo dichiaro che ci asteniamo dal votare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 14.

All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finanziario 1968, dall'applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 12 e 13 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

C I P O L L A . Ci asteniamo dal votare.

R A I A . Il Gruppo di unità proletaria si astiene dal votare.

B O N A Z Z I . Dichiariamo di astenerci dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Ritorniamo all'articolo 4 del disegno di legge n. 36. In precedenza, come ricorderete, sono insorte delle perplessità, per cui abbiamo deciso di accantonare detto

articolo per esaminarlo in seguito, anche perchè mi riservavo di parlarne con il Presidente della Commissione finanze e tesoro. Nel frattempo, l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, assunte presso gli organi competenti le opportune informazioni, è in grado di assicurare che l'onere che detto articolo comporta può essere sostenuto senza eccessivo sforzo dalla Cassa conguaglio dei disoccupati. Pertanto, ritengo che noi possiamo fare a meno di interessare all'argomento la Commissione finanze e tesoro, come era mia intenzione, ancorchè l'eventuale onere per lo Stato fosse indiretto.

Ora, poichè questo onere è relativamente modesto, io credo, sentiti i Sottosegretari di Stato per il lavoro e per il bilancio, che noi possiamo assumerci la responsabilità di approvare questo articolo che riguarda le 400 lire giornaliere di indennità per la disoccupazione. Metto quindi in votazione questo articolo aggiuntivo, con due modificazioni formali da me suggerite:

« La maggiorazione di lire 400 giornaliere della indennità per la disoccupazione involontaria prevista all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovavano disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca ».

(È approvato).

Il senatore Corrao ha proposto un altro articolo aggiuntivo in virtù del quale tutti i cittadini delle zone distrutte godrebbero della esenzione fiscale fino al 31 dicembre 1969.

Il testo è il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dal seguente:

” È concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago e Santa Margherita

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)2<sup>a</sup> SEDUTA (24 luglio 1968)

Belice, in provincia di Agrigento, di Gibelina, Salaparuta, Santaninfa e Poggioreale, in provincia di Trapani ».

È evidente che, a prescindere da quanto mi si dice, e cioè che già alcuni comuni godono dell'esenzione fiscale, anche questo provvedimento incide sul bilancio poichè produce una diminuzione del gettito fiscale. È chiaro quindi che non possiamo prenderlo in considerazione e tanto meno approvarlo se non vi è il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale non può non richiedere il benestare del Governo.

Ella, senatore Corrao, che ha già manifestato l'intenzione di proporre un ordine del giorno riguardante l'esonero dal lavoro di quei Sindaci che fossero pubblici dipendenti, dal momento che la grave situazione verificatasi richiede da loro un impegno non compatibile con la loro attività normale, se lo ritiene opportuno, potrebbe stilare addirittura un ordine del giorno unico, riguardante cioè anche il beneficio fiscale.

**CORRAO.** Dal momento che sono argomenti distinti, preferisco presentare ordini del giorno separati; per questo trasformo il mio emendamento aggiuntivo in un ordine del giorno, con l'invito al Governo a prendere in considerazione l'estensione a tutti i comuni distrutti dal terremoto delle agevolazioni fiscali previste solo per alcuni di essi.

**NATALI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è d'accordo e accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Corrao il seguente altro ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato

invita il Governo ad esonerare dai loro impegni di lavoro i Sindaci dei comuni terremotati della Sicilia occidentale dipendenti da Amministrazioni statali o Enti pub-

blici, al fine di consentir loro di dedicarsi completamente ai molteplici e gravosi impegni — specie per quanto riguarda l'opera di ricostruzione — derivanti dalla carica ricoperta ».

**NATALI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è favorevole e accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Corrao, Cipolla e Fermariello il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che il programma di lavori stradali previsto dall'articolo 59-ter del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, era destinato alla rinascita delle zone più gravemente colpite dal terremoto;

al fine di non disperdere le somme in frammentarie realizzazioni,

impegna il Governo a dare priorità assoluta alla costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo per l'intero percorso che unisce le due località terminali con i necessari raccordi per i paesi distrutti della Valle del Belice ».

**NATALI, Ministro dei lavori pubblici.** In questo momento non possiamo prendere degli specifici impegni perchè, a norma dell'articolo 59-ter della legge di conversione del decreto-legge n. 79, il programma deve essere determinato dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Presidente della Regione. È evidente che io in questo momento sono soltanto uno dei due termini dell'intesa. Non posso accettare, quindi, l'ordine del giorno. L'intesa con il Presidente della Regione è imposta dalla legge. L'opposizione ha più volte accusato il Governo di non rispettare la Regione! Oggi io dico che, in base al citato articolo, sono obbligato ad attuare prima l'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Sotto questo profilo, quindi, vorrei pregare il senatore Corrao e gli altri presentatori dell'ordine del giorno di sostituire la parola « impegna » con « invita », per dare al Governo la possibilità di sviluppare un proprio discorso senza urtare le legittime suscettibilità dell'organo regionale. Apportando al testo la modifica da me suggerita, potrei accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

C O R R A O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno viene dunque accolto dal Governo come raccomandazione.

Informo inoltre la Commissione che è stato ancora presentato dai senatori Corrao, Cipolla e Fermariello il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che il 70 per cento degli edifici del comune di Camporeale è gravemente pregiudicato dalle scosse sismiche del 15 gennaio 1968;

che lo stesso comune è situato in zona franosa e che pertanto riesce impossibile provvedere alla ricostruzione delle case distrutte o lesionate secondo norme antisismiche e igienico-sanitarie,

impegna il Governo a provvedere al trasferimento, anche parziale, dell'abitato di Camporeale ».

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Per quello che riguarda questo ordine del giorno credo che in questo momento il Senato non possa accettare la cifra del 70 per cento, perchè si tratta di un accertamento tecnico che i componenti del Senato non sono in grado di fare. Accetto la segnalazione fatta dal senatore Corrao e darò immediatamente disposizione all'ufficio del Genio civile di Palermo perchè, come per Menfi, se da un esame tecnico risulta la veridicità di ciò che è dichiarato, anche per Camporeale possa essere iniziata la procedura richiesta.

C O R R A O . Mi meraviglia che a distanza di sette mesi il Ministero non sia ancora al corrente della precisa entità dei danni. Desidererei da parte del Ministero un impegno più serio.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. Mi pare che il mio impegno sia molto serio. Anzi la inviterei addirittura a ritirare l'ordine del giorno. Le ripeto che darò immediate disposizioni all'ufficio del Genio civile perchè risponda al quesito; e se dalla risposta risulterà che in realtà vi è stata una così alta percentuale di danneggiamenti, disporrò per l'istruttoria.

C O R R A O . Ma l'ordine del giorno riguardava anche il fatto che il comune si trova in una zona franosa che rende difficile la ricostruzione.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. A maggior ragione, per la necessità di svolgere particolari e accurate rilevazioni, la invito a ritirare l'ordine del giorno.

C O R R A O . Prendiamo atto delle sue dichiarazioni e ritiriamo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Cipolla, Gatto Simone, Corrao e Raia il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato

invita il Governo a pubblicare con urgenza i dati relativi all'approntamento delle baracche per il ricovero dei terremotati, con particolare riferimento:

1) al numero di baracche commissionato a ciascuna impresa;

2) al costo di ogni tipo di baracca commissionato;

3) ai termini di consegna fissati nei capitolati e nei contratti stipulati a trattativa privata, alle penalità previste e a quelle già applicate ».

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. A parte il fatto che non comprendo

che cosa significa « invita il Governo a pubblicare », non posso accettare questo ordine del giorno perchè riproduce integralmente un altro ordine del giorno, già accolto nella passata legislatura.

La ripresentazione di questo ordine del giorno potrebbe far supporre che il Governo attuale desideri venir meno all'impegno che era stato preso dal Governo precedente. Siccome noi non desideriamo venir meno a questo impegno, io invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno, confermando che pubblicheremo tutti i dati richiesti.

C I P O L L A . Ritiro l'ordine del giorno.

N A T A L I , *Ministro dei lavori pubblici*. A conclusione di questo dibattito, ed in riferimento ai rilievi su questo punto mossi dal senatore Cipolla, desidero confermare che il Governo, nell'attuazione del presente provvedimento, terrà conto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1968, n. 20, approvata dall'Assemblea regionale siciliana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

I disegni di legge nn. 36 e 63 restano, di conseguenza, assorbiti.

Ringrazio gli onorevoli colleghi per la collaborazione data al Presidente e al Governo e ringrazio in modo particolare l'amico Natali che si è tanto impegnato per il buon fine di questi provvedimenti. Vi prego di scusare se il Presidente è stato impaziente, ma era necessario arrivare a delle conclusioni che dovevano essere le migliori possibili.

Domattina, il messaggio sarà trasmesso alla Camera, dove vogliamo sperare che i nostri colleghi avranno altrettanta sollecitudine e faranno in modo che il provvedimento possa essere rapidamente approvato.

*La seduta termina alle ore 19.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari